

# Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

## DIREZIONE

**Decreto n. 35 del 25/05/2020**

*Oggetto:* Emergenza epidemiologica COVID-19: ulteriore aggiornamento del “Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19” - presso le strutture di Ente Terre Regionali Toscane.

*Allegati da pubblicare:*

*Allegato A:* “Protocollo di Sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19”

*Allegato n. 1* – Pulizia mezzi;

*Allegato n. 2* – Pulizia locali;

*Allegato n. 3* – Dichiarazione presa visione Protocollo anticontagio;

*Allegato n. 4* – Estratto Protocollo

*Dirigente responsabile:* Marco Locatelli

*Estensore:* Simone Sabatini

## **IL DIRETTORE**

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;

Vista la LR 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull’intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che dispone l’applicazione delle nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell’applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall’articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 recanti le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio 2020;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 11 marzo 2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19 - misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici della Giunta regionale”;

Considerato che la suddetta Delib GR 324/20 individua, con esclusivo riferimento all'evolversi dell'attuale fase emergenziale sanitaria da COVID-19, le funzioni essenziali regionali che devono essere garantite;

Preso atto che la stessa Delib GR 324/20 stabilisce che le disposizioni organizzative adottate dalla Giunta Regionale costituiscano un indirizzo affinché enti e agenzie regionali e società in house adottino misure analoghe, laddove possibile e in coerenza con le rispettive peculiarità;

Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID-19: misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e delle attività di Ente Terre Regionali Toscane", che approva gli allegati 1 "Misure minime da adottare per il corretto svolgimento del lavoro agile" e 2 "Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19";

Ricordato che il suddetto D.D. 15/20, alla luce del DPCM 11 marzo 2020, individua, limitatamente all'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, quali attività essenziali e indifferibili di Ente Terre, le funzioni di cui alla lettera e), comma 1, art. 2 della l.r. 80/2012 ed in particolare le attività agricole e zootecniche inerenti la gestione delle Tenute di Alberese (GR) e di Cesa (AR) e la gestione del Parco Stalloni Regionale presso le scuderie di San Rossore (PI);

Dato atto che a seguito del successivo Decreto del Direttore di Ente Terre n. 22 del 20 aprile 2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento delle misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19 presso le strutture di Ente Terre Regionali Toscane" sono anche riprese tutte le attività relative al miglioramento genetico della specie equina e la relativa movimentazione di animali e materiale seminale, essendo stato revocato, in particolare, il divieto al prelievo del seme equino e alle conseguenti procedure di refrigerazione e/o congelamento del seme effettuate con il personale del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa;

Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 18 del 25 marzo 2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga di validità degli ordini di servizio di cui al DD 15/2020, applicazione del protocollo di sicurezza anticontagio sottoscritto in data 14 Marzo 2020 tra il Governo della Repubblica Italiana e le parti sociali, costituzione del Comitato per la sua applicazione e verifica";

Ricordato che ai sensi del suddetto D.D. 18/20 Ente Terre applica il richiamato "Protocollo di sicurezza anticontagio per l'emergenza epidemiologica COVID 19 negli ambienti di lavoro" con le seguenti finalità:

- Costituzione presso l'Ente Terre Regionali Toscane di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;
- Organizzare le misure di prevenzione di Ente Terre in modo più efficace attraverso il contributo delle esperienze del personale coinvolto nel Comitato, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali;
- Condivisione di ogni misura adottata
- Fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- Definire misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria;

Ricordato inoltre che attraverso il suddetto D.D. 18/20 Ente Terre ha costituito un apposito Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate da Ente Terre Regionali Toscane;

Dato atto che il già citato DD 22/20 revoca l'Allegato 2 al Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020 sostituendolo con l'Allegato A approvato con lo stesso DD 22/20;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in materia di Covid-19 ed in particolare la n. 48 del 3 maggio 2020 ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni";

Dato atto che la suddetta Ordinanza 48/20 stabilisce, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, una serie di misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri che si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi;

Considerato che tali misure implementano quelle già in vigore presso le strutture di Ente Terre regionali Toscane, per quanto disciplinate dall'Allegato 2 al D.D. 15/20, così come modificato con DD 22/20;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n.6965 del 15 maggio 2020 ad oggetto "Decreto n. 6214 del 30/04/2020 recante disposizioni circa conferma della prestazione lavorativa in modalità agile, integrazione servizi essenziali e di supporto e ricognizione per verifiche periodiche assetti organizzativi straordinari in costanza di emergenza sanitaria da COVID-19 – ulteriori determinazioni.";

Dato atto che il suddetto DD 6965/20, fra le altre cose, stabilisce:

- di confermare gli assetti straordinari delle funzioni essenziali regionali, e di supporto alle stesse, per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 come individuati con deliberazione GR n. 324 dell'11 marzo 2020 e parzialmente integrati con proprio decreto n. 6214 del 30 aprile 2020;
- di riservarsi di operare un'ulteriore verifica organizzativa dei medesimi entro il 31 maggio 2020;
- di confermare che la forma agile rimane la modalità ordinaria in cui il personale dipendente della Giunta regionale e di Artea è chiamato a rendere la prestazione lavorativa in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto già disciplinato con i decreti n. 3690 del 13 marzo 2020, n. 4117 del 20 marzo 2020, n. 5425 del 16 aprile 2020 e n. 6835 del 13 maggio 2020, e relativi ordini di servizio attuativi;
- di riservarsi di valutare la funzionalità e adeguatezza delle modalità organizzative e gestionali finora individuate per lo svolgimento delle funzioni essenziali e di supporto ai fini della definizione del piano previsto dal decreto n. 6214/2020 per attuare il potenziale graduale aumento della presenza del personale negli uffici regionali in ragione dell'aumento delle attività indifferibili per garantire i maggiori servizi da assicurare a cittadini ed imprese, da svolgersi ove possibile comunque in alternanza con la modalità agile e fermo restando la compatibilità di eventuali revisioni con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto di revocare l'Allegato 2 al Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020, così come modificato con Decreto del Direttore di Ente Terre n. 22 del 20 aprile 2020 in quanto non più applicabile;

Ritenuto, a seguito della predetta revoca, di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19", immediatamente applicabile;

Dato atto che l'Allegato A - "Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19", a seguito della sua adozione è appendice al "Documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro" in base al Dlgs.n.81/2008;

Dato atto di portare a conoscenza di tutto il personale le disposizioni contenute nell'Allegato A e di disporre la partecipazione ai fini conoscitivi del presente provvedimento alle rappresentanze dei lavoratori e al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate da Ente Terre Regionali Toscane;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

#### **DECRETA**

1. di revocare l'Allegato 2 al Decreto del Direttore di Ente Terre n. 15 del 14 marzo 2020, così come modificato con Decreto del Direttore di Ente Terre n. 22 del 20 aprile 2020 in quanto non più applicabile;

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19", immediatamente applicabile;

3. di adottare come appendice del "Documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro" in base al Dlgs.n.81/2008, l'Allegato A - "Protocollo di sicurezza anticontagio - Misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19";

4. di portare a conoscenza di tutto il personale le disposizioni contenute nell'Allegato A;

5. di disporre la partecipazione ai fini conoscitivi del presente provvedimento alle rappresentanze dei lavoratori e al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticontagio adottate da Ente Terre Regionali Toscane.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

**IL DIRETTORE DELL'ENTE**

*Dott. Marco Locatelli*